

**CORSO DI PRIMO SOCCORSO  
PER LA FORMAZIONE  
DI NUOVI VOLONTARI**

- sessione teorica -

**IL SOCCORRITORE :  
RUOLO E RESPONSABILITA'**

IO NON SO CHI SEI,  
NON SO A CHE  
RAZZA APPARTIENI,  
NON SO CHI E' IL TUO DIO.  
MA SE HAI BISOGNO  
DI AIUTO  
SO COSA FARE  
E SONO IL TUO VERO AMICO

## **ASPETTI LEGALI**

### **1. QUALIFICA**

La qualifica del soggetto volontario che effettua il soccorso extra-ospedaliero non trova identificazioni certe in nessuna normativa generale, egli nello svolgimento delle proprie mansioni è tuttavia soggetto a responsabilità di ordine:

- MORALE
- LEGALE
- DISCIPLINARE

La responsabilità MORALE è quella che vincola la propria coscienza, quella DISCIPLINARE consiste nella violazione di norme stabilite dallo Statuto della Associazione di appartenenza e da regolamenti interni, infine quella LEGALE si divide in responsabilità civile e penale.

La responsabilità legale è civile poiché obbliga ad un eventuale risarcimento economico del danno causato per aver agito con IMPRUDENZA-NEGLIGENZA-IMPERIZIA.

La responsabilità legale è penale in quanto impone di non trasgredire alle leggi vigenti.

## **2. RESPONSABILITA' PENALE**

La definizione semplice di reato potrebbe essere : fatto umano che viola una norma penale. Sono elementi costitutivi del reato :

- elemento psicologico o soggettivo
- elemento materiale od oggettivo

Risulta evidente che nessun soccorritore agirà allo scopo di provocare eventi dannosi al soccorso, ma nonostante tutto, questi potrebbero verificarsi ed essere quindi imputati di un reato.

I casi che qui interessano sono quindi quelli in cui il reato è la conseguenza di una azione posta in essere dal soggetto agente (soccorritore) non VOLONTARIAMENTE intrapresa allo scopo di delinquere, ma posta in essere trasgredendo a regole di condotta, disposizioni legislative, disciplinari e regolamentari SENZA LA VOLONTA' di commettere un reato.

Per COLPA in senso giuridico si intende qualcosa di diverso dal comune senso attribuito al termine stesso.

COLPA: aver commesso il fatto senza la volontà di eseguirlo seppur prevedibile nelle sue conseguenze da parte del soggetto che agisce.

E' inoltre considerata COLPA :

Imprudenza: leggerezza nel compiere gli atti a cui siamo preposti senza le dovute cautele e senza prevederne le relative conseguenze;

Negligenza: voluta omissione di atti o comportamenti che invece si ha il dovere di compiere;

Imperizia: preparazione scadente sia dal punto di vista scientifico che manuale, incompatibile con un livello minimo di cognizione tecnica

Art. 27 della Carta Costituzionale

*"...la responsabilità penale è personale..."*

Art. 40 Codice Penale

*"...nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se l'evento non è conseguenza della sua azione od omissione..."*

### **3. RESPONSABILITA' CIVILE**

La responsabilità civile è conseguente alla violazioni di doveri di rispetto altrui nella vita di relazione, ed impone come conseguenza, di risarcire economicamente colui che dalla violazione è stato danneggiato.

Sembra palese che la responsabilità per il soccorritore si di carattere extra-contrattuale e quindi ricorre l'art. 2043 del cod. civ. *"...qualunque fatto doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno..."*

Punto fondamentale e di sollievo per i soccorritori è che questo tipo di responsabilità viene "coperto" mediante una polizza assicurativa obbligatoria ex art. 4 legge 266/91

Espressi questi concetti strettamente giuridici possiamo comunque tranquillizzarci in quanto è fatto molto raro che un soccorritore venga imputato di reati gravi anche perchè egli fa parte di un EQUIPAGGIO e di conseguenza altre persone possono correggere eventuali "errori committendi". Non dimentichiamo inoltre che il soccorritore è di fatto "gli occhi" della Centrale Operativa da cui riceverà notizie e consigli che se attentamente seguiti metteranno il volontario nelle condizioni migliori per effettuare il soccorso in sicurezza e nella massima tutela.

#### **4. CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE (SCRIMINANTI)**

All'attività svolta dal volontario, inserito in una particolare situazione di emergenza, dove ha contatti con una eventuale vittima, destinataria del soccorso, e che agisce nell'ambito di un gruppo (equipe, equipaggio) possono ricollegarsi le disposizioni previste in diritto penale a proposito delle " CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE DEL REATO".

In alcuni casi, infatti, determinate condotte, che nella normalità costituirebbero reato non sono considerate tali, in quanto è la stessa legge che le autorizza od addirittura le impone.

Art. 51 Codice Penale

*"...l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo di una pubblica autorità esclude la punibilità..."*

Il soccorritore nello svolgimento delle sua mansioni è certamente incaricato dalla pubblica autorità (Centrale Operativa incaricata del S.S.N.) e quindi rientra a pieno titolo nella normativa di cui sopra.

Art. 50 Codice Penale

*"...non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporre..."*

Il consenso deve avere le seguenti caratteristiche:

- A. avere ad oggetto un diritto disponibile;
- B. essere prestato dal titolare del diritto medesimo, che sia capace di prestarlo e lo presti validamente;
- C. sussistere al momento del fatto;

**la vita è un diritto indisponibile**

**l'integrità fisica è un diritto parzialmente disponibile**

**la capacità di prestarlo non è dei minori**

Esiste infine il CONSENSO PRESUNTO, che si verifica quando colui che agisce sa che non vi è stato il consenso espresso, ma compie ugualmente l'azione per due motivi:

- A. è consapevole che l'azione intrapresa è vantaggiosa per l'avente diritto;
- B. può ragionevolmente presumere che l'avente diritto avrebbe consentito, se avesse potuto.

Il più classico degli esempi: intraprendere manovre salvavita come la rianimazione cardiopolmonare, intubare, somministrare farmaci salvavita, effettuare, insomma, tutte quelle manovre invasive e non che senza il consenso del paziente non si sarebbero potute effettuare.

## **5. DIRITTI E DOVERI DEL VOLONTARIO**

Il volontario è un INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO, in quanto l'associazione di cui fa parte opera in regime di convenzione con l'U.S.L., perseguendo gli interessi della comunità come da dettato della Carta Costituzionale. Da questa qualifica derivano una serie di obblighi e diritti cui lo stesso deve attenersi scrupolosamente.

Egli ha l'obbligo: di denuncia, di adempiere agli atti del servizio, del segreto d'ufficio, di testimonianza, di prestare aiuto alla pubblica autorità che lo richieda, di appropriarsi di denaro o cose mobili altrui, divieto di abuso della qualità o dei poteri si da indurre altri a dare o promettere per se o altri denaro o altre utilità.

A tutela dell'incaricato di pubblico servizio sono posti i seguenti articoli del codice penale

art. 336: che punisce chiunque usi violenza o minaccia all'incaricato di pubblico servizio, si da fargli omettere un atto dovuto ovvero fargli fare un atto contrario ai propri doveri

art. 337: che punisce chiunque usi violenza all'incaricato di pubblico servizio al fine di opporsi allo stesso mentre questi compie un atto del proprio servizio.

## **6. CONCLUSIONE**

Possiamo quindi affermare che anche se, come detto in principio, non esiste una qualificazione giuridica specifica, le norme sin qui addotte collocano il volontario nella fascia di diritti e doveri regolati dalle norme della legislazione Italiana afferenti alla figura del PUBBLICO UFFICIALE INCARICATO DI SERVIZIO. Ed è ad esse che il volontario deve attenersi.

Da ultimo vogliamo soffermarci su un concetto che risulta essenziale per essere dei buoni volontari e di conseguenza dei buoni soccorritori ( RUOLO DEL VOLONTARIO).

La parola magica è **RISPETTO** per sé, **RISPETTO** per i componenti dell'equipaggio, **RISPETTO** per il paziente e per i suoi famigliari, **RISPETTO** per tutti i componenti degli equipaggi che lavorano con noi, **RISPETTO** per la sofferenza e, da ultimo, **RISPETTO** anche per la morte.

## **IL SISTEMA SANITARIO DI URGENZA ED EMERGENZA 118**

### **1. COS'E':**

Il S.S.U.Em 118 è un servizio-sistema:

- SERVIZIO: è offerto al cittadino nel caso in cui questo si trovi in una situazione di urgenza o emergenza sanitaria
- SISTEMA: perché anche il cittadino è chiamata a prender parte alla catena del soccorso. A maggior ragione se questi è soccorritore volontario.

### **2. CHI PARTECIPA AL SOCCORSO:**

#### A. Il cittadino:

Ha un ruolo fondamentale nelle operazioni di soccorso perché:

- è la principale e primaria fonte di informazioni, nel caso si trovi ad assistere ed una situazione che determini un'emergenza sanitaria.
- è chiamato ad essere il primo soccorritore,
- è fonte di esigenze, nel caso si trovi a subire una situazione che determini un'emergenza sanitaria.

#### B La Centrale Operativa:

I suoi compiti sono:

- ricevere le richieste di soccorso;
- inviare l'unità di soccorso più adeguata (perché più vicina o più professionale);
- gestire l'organizzazione delle operazioni di soccorso;
- indirizzare l'unità di soccorso verso il più idoneo presidio ospedaliero;
- mantenere i collegamenti con i vari ospedali monitorando i posti letto disponibili.

In C.O. operano:

- medici di centrale, che intervengono anche in Pronto Soccorso;
- infermieri professionali, che partecipano anche direttamente al soccorso in eliambulanza, oppure con l'ALS
- operatori tecnici, ricevono la richiesta di soccorso e ne gestiscono l'iter.

### C. L'equipaggio BLS:

L'equipaggio BLS (Basic Life Support) si compone di tre persone:

- autista soccorritore
- capo equipaggio
- secondo soccorritore

I compiti principali dell'equipaggio BLS sono:

- sostegno delle funzioni vitali
- immobilizzazione atraumatica

### D. L'equipaggio ALS:

L'equipaggio ALS (Advance Life Support) si compone di tre persone:

- autista soccorritore
- medico specialista
- infermiere professionale

I compiti principali dell'equipaggio ALS sono:

- ripristino delle funzioni vitali
- terapia urgente e mirata
- valutazione diagnostica

### E. Forze dell'ordine:

Nelle operazioni di soccorso partecipano attivamente anche le forze dell'ordine quali: Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani, Vigili del Fuoco.

Queste istituzioni hanno il compito di garantire ai soccorritori le migliori condizioni ambientali per svolgere l'intervento, sono infatti chiamate ad assicurare l'ordine pubblico, a smaltire il traffico (in caso di incidente stradale), a estinguere eventuali pericoli (incendi, sostanze pericolose ecc...)

### F. Guardi Medica:

La guardia medica viene inviata sul luogo dell'evento sempre dalla Centrale Operativa, generalmente quando, dalle informazioni raccolte, non si ritiene necessario l'invio di un'ambulanza.

### G. Ospedali:

Rappresentano l'ultimo anello della catena del soccorso.